

Importazione cani, gatti e furetti

Checklist Importazione-espportazione

Istruzioni

del 12 maggio 2015 (stato 9 febbraio 2016)

Requisiti generali

D611 Identificazione

Base legale: OITEAc art. 8, cpv. 1 e 2

Requisiti minimi: **microchip | inserito prima della vaccinazione**

I metodi di identificazione ammessi sono il microchip nonché il tatuaggio ben leggibile se effettuato prima del 3 luglio 2011. L'identificazione dev'essere avvenuta prima del rilascio del passaporto o di altri documenti ufficiali.

Il numero di microchip permette di risalire alla nazione dove è avvenuta l'identificazione dell'animale. Ecco i più diffusi:

(a) Stati con situazione favorevole: 756 Svizzera, 276 Germania, 380 Italia, 250 Francia, 040 Austria, 191 Croazia, 348 Ungheria, 642 Romania, 070 Bosnia Erzegovina

(b) Stati con situazione sfavorevole: 008 Albania, 012 Algeria, 504 Marocco, 688 Serbia, 792 Turchia, 807 Macedonia, 828 Egitto. Da notare la mancanza di un codice per il Kosovo, perché si tratta di uno Stato non riconosciuto.

Animali importati senza essere identificati devono essere subito notificati all'UVC

D612 Notifica alla banca dati

Base legale: OFE art. 16, cpv. 6

Requisiti minimi: **notifica AMICUS entro 10 giorni dopo l'importazione**

Dopo l'importazione i cani devono essere annunciati alla banca dati ANIS entro 10 giorni. Questo compito spetta al proprietario dell'animale tramite il proprio veterinario. Spetta al veterinario il compito di verificare la correttezza del numero di microchip riportato sul passaporto o su altri documenti tramite scansione.

La notifica alla banca dati è necessaria anche in relazione alla riscossione della tassa sui cani.

La mancata notifica alla banca dati va segnalata all'UVC.

D613 Coda e orecchie

Base legale: OPAn art. 22, cpv.1 lett. b

Requisiti minimi: **integre (non recise)**

L'importazione in Svizzera di cani con la coda o le orecchie recise è vietata. Fanno eccezione (a) i cani importati temporaneamente e al seguito di cittadini stranieri che entrano in Svizzera per vacanze o solo per un breve soggiorno oppure (b) i cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani comunque non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni (Art. 22 cpv. 2 OPAn).

Nel caso di cani nati con un moncone di coda a causa di una anomalia congenita oppure con coda o orecchie recise per motivi medici è possibile legalizzare la tenuta tramite richiesta documentata all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (info@blv.admin.ch oppure USAV, Casella postale, 3003 Berna). La richiesta va inoltrata almeno tre settimane prima dell'importazione.

Per un approfondimento si rimanda al testo informativo dell'USAV, consultabile attraverso il sito dell'UVC www.ti.ch/vet (settori di attività > importazione > animali da compagnia)

Le importazioni illegali di cani con coda e/o orecchie tagliate devono essere notificate all'UVC.

Importazione da paesi categorie 1 e 2 (EU, paesi europei con passaporto, paesi con situazione rabbia favorevole)

D621 Vaccinazione antirabbica

Base legale: OITEAc art. 11

Requisiti minimi: **1a vaccinazione ad almeno 12 settimane | attesa 21 giorni | rivaccinazioni entro i termini indicati dal produttore del vaccino**
!!! ECCEZIONI per cuccioli: vedi punto D624 !!!

Gli animali devono essere vaccinati all'età minima di tre mesi. Dopo la vaccinazione bisogna attendere 21 giorni prima di poter entrare in Svizzera. La durata della vaccinazione deve corrispondere a quella indicata dal fornitore (di regola 2-3 anni). Il termine entro il quale l'animale dev'essere rivaccinato dev'essere registrato dal veterinario nel passaporto (Svizzera, Paesi UE) rispettivamente nel libretto delle vaccinazioni (altri Paesi). È importante che sul passaporto per animali da compagnia rispettivamente sul certificato sanitario sia riportato il numero di lotto del vaccino (di regola etichetta autocollante) e che la vaccinazione sia attestata con timbro, generalità e firma autografa del veterinario. In assenza della documentazione comprovante la vaccinazione avvenuta, l'animale deve essere considerato non vaccinato.

ECCEZIONI: Da paesi che non sono a rischio di rabbia (categorie uno e due) è possibile importare cuccioli non vaccinati alla condizione che siano soddisfatti i requisiti indicati ai punti di controllo D624 e D625.

L'importazione di animali senza valida vaccinazione e i cui requisiti per l'eccezione non sono soddisfatti deve essere notificata all'UVC.

D622 Passaporto (per paesi con passaporto)

Base legale: OITEAc art. 9

Requisiti minimi: **passaporto deve essere disponibile per animali provenienti da paesi UE, Andorra, Islanda, Monaco, Norvegia**

Il passaporto per cani, gatti e furetti è stato introdotto in tutti i paesi dell'UE e nei seguenti paesi: Andorra, Islanda, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano.

Il passaporto è un documento ufficiale che attesta l'identità dell'animale e la sua proprietà, nonché eventuali fatti di rilevanza ufficiale come le vaccinazioni, in particolare quella antirabbica, i risultati di analisi di laboratorio (titolazione degli anticorpi dopo vaccinazione antirabbica), eventuali trattamenti contro l'echinococco richiesti da determinati paesi, eventuali autorizzazioni rilasciate dall'USAV (es. per importazione da paesi a rischio di rabbia o di cani con coda/orecchie recise). Sul passaporto l'UVC registra eventuali legalizzazioni necessarie per l'esportazione in determinati paesi.

Le attestazioni sanitarie registrate nel passaporto con nome e firma autografa del veterinario, come la vaccinazione antirabbica, non possono venire "copiate" in un nuovo passaporto rilasciato da un altro veterinario. Altrimenti non si farebbe altro che attestare ufficialmente un atto eseguito da un'altra persona. È possibile inserire una breve nota di rimando al passaporto o libretto di vaccinazione precedente (es. "precedenti vaccinazioni: vedi passaporto nr. CH-14-123456"). Il vecchio passaporto dev'essere conservato

assieme al nuovo passaporto per almeno 3 anni.

Si ricorda infine che il veterinario è tenuto a tenere un registro dei passaporti rilasciati con relativo numero di serie per almeno tre anni (art. 34 cpv. 2 lett. c OITEAc).

Animali importati senza passaporto devono essere segnalati all'UVC.

D623 Certificato veterinario (per paesi senza passaporto)

Base legale: OITEAc art. 10

Requisiti minimi: **certificato veterinario necessario per paesi diversi da D622 (stessa funzione del passaporto)**

Certificato necessario per gli animali provenienti da tutti i paesi, salvo quelli che hanno introdotto l'obbligatorietà del passaporto (vedi punto D622). Deve essere sempre compilato da un veterinario ufficiale.
Validità:

- (a) massimo 10 giorni in caso di importazione diretta attraverso gli aeroporti di Zurigo, Basilea o Ginevra, ma scade al momento del controllo doganale
- (b) quattro mesi in caso di importazione da un paese terzo (non UE) attraverso uno Stato membro dell'UE, la Norvegia o l'Islanda

I certificati devono essere redatti in inglese, spagnolo o in una lingua nazionale svizzera (T, F, I). Altrimenti deve essere richiesta una traduzione ufficiale.

Animali importati senza passaporto e senza certificato veterinario devono essere segnalati all'UVC.

D624 Attestazione per cuccioli non vaccinati

Base legale: OITEAc art. 12, cpv. 3

Requisiti minimi: **(a) < 12 settimane: autodichiarazione o accompagnanti da madre vaccinata prima del parto (b) 12-16 settimane: vaccinazione + autodichiarazione**

Possono essere importati da paesi di categoria 1 e 2 animali

- (a) di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica, oppure se gli animali accompagnano la madre vaccinata prima del parto con relativo certificato veterinario, OPPURE
- (b) età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica ma senza aver rispettato il termine di attesa di 21 giorni

se il detentore attesta che, sin dalla nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia.

Questa dichiarazione non è possibile se il detentore non ha potuto constatare personalmente che questa condizione è soddisfatta (esempio acquisto non direttamente dall'allevatore, da rivenditori e intermediari, ecc.).

Per la dichiarazione occorre utilizzare il formulario ufficiale secondo l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, scaricabile anche dal sito UVC e USAV.

Importazione da paesi categoria 3 (paesi in cui la presenza della rabbia urbana non può essere esclusa)

D631 Certificato veterinario

Base legale: OITEAc art. 14

Requisiti minimi: **certificato veterinario disponibile**

Si rimanda al commento riportato nei punti D622 e D623.

I casi di importazione di animali senza certificato veterinario e senza passaporto devono essere notificati all'UVC telefonicamente.

D632 Vaccinazione antirabbica

Base legale: OITEAc art. 11

Requisiti minimi: **Vaccinazione antirabbica**

Si rimanda al commento al punto D621. Tuttavia va considerato che la vaccinazione antirabbica riveste un'importanza determinante nel caso di importazione di animali da paesi in cui la presenza della rabbia urbana non può essere esclusa. In questo caso non sono ammesse eccezioni per l'importazione di cuccioli non vaccinati. Al contrario, l'effetto della vaccinazione deve essere verificato con la titolazione degli anticorpi (vedi punti D633).

L'importazione di cani non vaccinati deve essere notificata all'UVC telefonicamente.

D633 Titolazione anticorpi

Base legale: OITEAc art. 15

Requisiti minimi: **Titolazione anticorpale ; prelievo 30 giorni dopo la vaccinazione ; almeno 0.5 U.I.**

Il campione di sangue dev'essere prelevato al più presto 30 giorni dopo la vaccinazione. Le analisi devono essere eseguite in laboratori riconosciuti dall'OMS. In Svizzera si tratta della Centrale svizzera della rabbia a Berna.

La concentrazione (o titolo) di anticorpi si misura in unità internazionali per millilitro (U.I.). Il titolo minimo richiesto è di 0.5 U.I.

L'importazione di animali regolarmente vaccinati ma senza titolazione degli anticorpi deve essere segnalata all'UVC.

D634 Attesa 3 mesi dopo prelievo sangue per titolazione

Base legale: OITEAc art. 15, cpv. 1

Requisiti minimi: **min 3 mesi ; dalla data del prelievo del sangue**

Dopo il prelievo del campione di sangue per la titolazione degli anticorpi bisogna attendere tre mesi prima che un animale possa essere importato in Svizzera. Si tratta di un margine di sicurezza in caso di contatto con animali rabidi prima dell'immunizzazione nel paese di provenienza.

Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata prima che l'animale abbia lasciato la Svizzera o uno Stato della Categoria 1.

L'importazione di animali senza avere atteso tre mesi dopo la titolazione deve essere notificata all'UVC.

Importazioni commerciali

D641 Traces

Base legale: OITE art. 15

Requisiti minimi: **Documento TRACES per importazione commerciale**

Le importazioni di cani e gatti in numero superiore a 5 unità o destinati ad essere ceduti a terzi (venduti o regalati) sono considerate importazioni di carattere commerciale per le quali occorre, oltre alle disposizioni

generali valide per le importazioni in Svizzera, soddisfare ulteriori requisiti, come ad esempio:

- autorizzazione per il commercio dell'Ufficio del veterinario cantonale;
- registrazione dell'importatore/trasportatore nella banca dati TRACES;
- visita veterinaria nel paese di provenienza;
- stesura di un certificato elettronico attraverso il sistema TRACES.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare il nostro ufficio: [dss-uvc\(at\)ti.ch](mailto:dss-uvc@ti.ch).

Bellinzona, 12 maggio 2015

UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE